



Lunedì 21/08/2023

Dal caso 'CR7' indicazioni e conferme per la tassazione dei diritti di immagine degli influencer

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La recente Sentenza del 15_05_2023 n. 219 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione_Collegio 2 ha respinto l'appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dell'Irpef che riteneva pagata in eccesso.

Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d'immagine per il periodo in cui il calciatore è stato residente in Italia, beneficiando del regime dei neo residenti (noto anche come regime dei Paperoni•) in base al quale i redditi prodotti all'estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un'imposta annua di 100mila euro (l'agevolazione può essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro). In particolare i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. c). Le attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell'immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all'assunzione dell'obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilità di tempo del contribuente (attività esecutive•). La sentenza ha invece confermato il principio difeso dall'Agenzia Entrate secondo cui i proventi da diritti d'immagine non possono essere considerati come prodotti all'estero, perchē il «attività di gestione dell'immagine pubblica del campione è strettamente correlata proprio alla persona fisica» e, dunque, «al suo luogo di residenza». L'immagine non costituisce il prodotto di un'opera intellettuale, ma rappresenta una qualità personale del soggetto interessato, inscindibile dalla sua persona.

I redditi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell'immagine devono quindi essere considerati come redditi di lavoro autonomo territorialmente prodotti nel Paese di residenza.

La sentenza, coerente con la prassi dell'Amministrazione finanziaria, ha quindi ribadito che l'esercizio abituale e professionale della gestione dell'immagine rappresenti una attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR e non generi quindi proventi per diritti d'autore (indicati alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 53 del TUIR). Ne deriva che ai proventi per diritti di immagine non possa essere applicata la tassazione forfettaria prevista dal comma 8, articolo 54, TUIR, esclusivamente riferita al diritto di autore.

Le indicazioni fornite nel caso specifico sono di indubbia utilità anche per la tassazione dei proventi (non occasionali) prodotti dai cosiddetti influencer• ovvero da personaggi popolari nei social network e in generale seguiti dai media, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico. La tassazione dei redditi degli influencer (così come quella di numerose nuove professioni digitali•) può risultare complessa e nascondere rischi ed insidie. È sempre utile, prima di iniziare una attività professionale in tale ambito, verificare il regime fiscale applicabile con il proprio Commercialista di fiducia.